



Confederazione Svizzera
Cantone Ticino

Balerna, 14 novembre 2017

Comune di Balerna

e-mail: cancelleria@balerna.ch

All'On.do
Consiglio comunale
Balerna

MM 20/2017 Riguardante l'aggiornamento del Regolamento comunale con la modifica del preambolo, l'aggiornamento grafico dello stemma comunale, la modifica degli artt. 31 e 32 concernenti le interrogazioni e le interpellanze, nonché l'inclusione dei nuovi artt. 54a e 54b riguardanti la gestione degli archivi di dati

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo la proposta riguardante la modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale (in seguito ROC) resasi necessaria a seguito delle modifiche intervenute nella Legge organica comunale (in seguito LOC) entrate in vigore il 1° giugno 2017, come pure l'aggiunta della modifica del preambolo in seguito alla mozione del 20 giugno 2016 per la "Introduzione del Bilancio di genere a Balerna" proposta e sottoscritta dal gruppo politico La Sinistra, come anche da alcuni consiglieri comunali di altri gruppi politici e parzialmente approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2017.

L'occasione è data anche per approvare l'aggiornamento grafico dello stemma comunale e per completare il ROC con un articolo concernente la gestione degli archivi di dati.

1. Modifica del preambolo

La modifica del preambolo si rende necessaria a seguito della citata mozione del 20 giugno 2016 per la "Introduzione del Bilancio di genere a Balerna" parzialmente approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2017 ai sensi del rapporto municipale.

| Versione attuale | Nuova versione (nuova parte in grassetto) |
|--|--|
| Il Comune di Balerna promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future. | Il Comune di Balerna promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future. |

| | |
|---|--|
| <p>Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso un'evoluzione che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficacia economica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.</p> | <p>Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso un'evoluzione che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione dell'ambiente e l'efficacia economica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico. Il Comune persegue il rispetto della dignità umana e la parità per ogni individuo della sua Comunità.</p> |
|---|--|

2. Stemma

Lo stemma comunale si compone di una croce di Malta di colore rosso in campo azzurro e risulta quale allegato 2 al ROC.

Il Municipio ha dato mandato ad una ditta specializzata di Balerna per la realizzazione di un'immagine grafica coordinata del Comune, tutt'ora in elaborazione. In questo ambito viene rinnovato anche lo stemma comunale che si compone, come finora, di una croce di Malta di colore rosso in campo azzurro. La veste leggermente rinnovata dello stemma è stata elaborata dopo un'analisi di varie tipologie di rappresentazione dello stemma di Balerna di epoca diversa e per applicazioni diverse (carta intestata e insegne del Comune, stemmi figuranti su edifici pubblici e religiosi, ecc.) e tenendo conto di alcuni aspetti grafici di tipo tecnico. Il nuovo stemma potrà essere facilmente replicato sia a colori sia in bianco e nero, in dimensioni anche molto diverse, restando sempre identico nelle proporzioni dei vari elementi che lo compongono. Lo stemma comunale, allegato al presente messaggio, figurerà quale nuovo allegato 2 del Regolamento comunale.

3. Modifica degli articoli 31 e 32 ROC

Questi articoli concernono lo strumento delle interrogazioni e delle interpellanze. La rispettiva modifica è subentrata a seguito dell'iniziativa parlamentare elaborata il 21 settembre 2015 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari. Il Rapporto del Consiglio di Stato è integrato nel Messaggio n. 7193 del 25 maggio 2016 e il Rapporto commissionale è il n. 7193R del 14 dicembre 2016.

Le modifiche sono state accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 23 gennaio 2017.

A seguito delle intervenute modifiche della LOC per quanto riguarda gli art. 65 e 66 si rende necessario anche un adeguamento del ROC, sia per renderlo conforme alla LOC stessa, sia per meglio sottolineare il principio della trasparenza.

Art. 31 Interrogazioni

| Versione attuale | Nuova versione (nuova parte in grassetto) |
|--|---|
| <p>I membri del Consiglio comunale possono presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>Il Municipio qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i membri del Consiglio comunale.</p> | <p>I membri del Consiglio comunale possono presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.</p> <p>Il Municipio qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i membri del Consiglio comunale.</p> |

Art. 32 Interpellanze

| Versione attuale | Nuova versione (nuova parte in grassetto) |
|--|--|
| <p>Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC. Le interpellanze devono essere di regola formulate in forma scritta.</p> | <p>Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC. Le interpellanze devono essere di regola formulate in forma scritta.</p> <p>Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.</p> |

4. Introduzione dei nuovi articoli 54a e 54b concernenti la gestione degli archivi di dati in dotazione dei Comuni

Si tratta di inserire nel ROC le basi legali - in un'ottica della protezione dei dati – degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti e A.J Logos). L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. gennaio 2016.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali – vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati s'intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

Vi sottoponiamo qui di seguito gli articoli nuovi, con susseguente commento, da inserire nel Regolamento comunale:

4.1 Art. 54a - Archivi di dati

¹ Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³ Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Commento

Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono, come detto, gli archivi attivi - manuali o automatizzati - della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della

legislazione sull'archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, essa va quindi prevista in un atto normativo emanato dal Legislativo comunale (Regolamento).

Il **cpv.1** disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo legislativo), l'organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il **cpv. 2** prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il **cpv. 3** riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

4.2 Art. 54b - Gestione degli archivi di dati

¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento

Il **cpv. 1** stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati dei servizi sociali, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio l'applicativo "Logos Comuni").

Il **cpv. 2** richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Considerato quanto sopra esposto il Municipio, restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi invita a voler

risolvere:

- 1) Il Regolamento comunale del 12 aprile 2010 è modificato come segue:
 - 1.1) E' approvata la modifica del preambolo.
 - 1.2) E' approvato l'aggiornamento grafico dello stemma comunale.
 - 1.3) E' approvato il nuovo testo degli articoli 31 e 32.
 - 1.4) E' approvata l'introduzione dei nuovi articoli 54a e 54b.
- 2) Le presenti modifiche entrano in vigore con la ratifica da parte della competente Autorità Cantonale.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:
Roberto Mazzola

Allegato

